

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2419)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(TOROS)

e col **Ministro della Sanità**

(GULLOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1976

Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, si è autorizzato il Ministero del tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un netto ricavo di lire 2.700 miliardi da utilizzare per l'estinzione dei debiti vantati dagli enti ospedalieri ed altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici.

I debiti delle mutue verso gli ospedali e case di cura dopo la erogazione dei predetti 2.700 miliardi, ammontano a lire 1.350 miliardi, ai quali vanno aggiunti gli interessi dovuti, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 386, sulle somme versate agli enti ospedalieri successivamente al 31 marzo 1975, interessi valutabili in circa 50 miliardi di lire.

Allo scopo di consentire agli enti mutualistici di estinguere la residua esposizione de-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bitoria verso gli ospedali e case di cura per rette di degenza, è stato predisposto l'unito disegno di legge che eleva da 2.700 a 4.100 miliardi di lire il limite delle operazioni finanziarie autorizzate dall'articolo 1 della citata legge n. 386.

Agli oneri relativi al piano di ammortamento del mutuo dei 1.400 miliardi di lire si farà fronte — mediante opportuni accordi con la Banca d'Italia circa i tempi dell'ammortamento stesso — con le disponibilità finanziarie derivanti dai contributi aggiuntivi stabiliti dall'articolo 4 della citata legge n. 386.

Ai fini di un maggior controllo sulla liquidazione delle somme agli enti ospedalieri sono state inserite norme che, oltre a responsabilizzare ulteriormente i Consigli di amministrazione ed i Collegi dei revisori dei conti degli ospedali, subordinano tale erogazione al nulla osta da parte del Comitato di vigilanza previsto dall'articolo 3 della ripetuta legge n. 386.

Siffatto nulla osta è accordato in base alle risultanze del conto consuntivo 1975 degli ospedali (da approvarsi entro 3 mesi) e di apposita delibera ricognitiva dei Consigli di amministrazione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il limite delle operazioni di ricorso al mercato finanziario stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è elevato a lire 4.100 miliardi.

Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilità di cui all'articolo 4 della citata legge n. 386 del 1974.

**Art. 2.**

Il quinto comma dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1974, n. 386, è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori ed i tesoreri degli enti ospedalieri sono responsabili della destinazione degli importi assegnati a tacitazione dei crediti vantati nei confronti degli enti mutualistici per la estinzione dei loro debiti connessi con l'esercizio dell'attività ospedaliera al 31 dicembre 1974, con priorità di quelli verso gli istituti bancari e verso i fornitori ».

## Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1974, n. 386, è sostituito dai seguenti:

« I crediti per spese di ospedalità vantati dagli enti di cui al comma precedente debbono essere estinti dagli enti debitori previo nulla osta da parte del Comitato di vigilanza di cui al successivo articolo 3 da concedersi sulla base delle risultanze del conto consuntivo 1974 regolarmente approvato dagli organi di controllo.

È fatto obbligo agli enti ospedalieri, ove non vi avessero provveduto, di approvare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conto consuntivo relativo all'anno 1974.

La liquidazione dei residui debiti relativi all'anno 1974 e precedenti è disposta dagli enti ospedalieri con deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dagli organi di controllo. Il Collegio dei revisori dei conti attesta, con apposito verbale, la regolarità della liquidazione stessa ».